

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
che riferisce sull'iniziativa parlamentare elaborata presentata  
il 6 marzo 1972 dagli onorevoli F. Bezzola e confirmatari e che propone  
un disegno di legge riguardante il deposito di garanzie  
in materia di contratti di locazione.

(del 13 dicembre 1972)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Abbiamo il pregio di presentarvi il rapporto con il quale si prende posizione sull'iniziativa elaborata presentata il 6 marzo 1972 dagli on. Fausto Bezzola e confirmatari ed il messaggio con il quale si propone e si motiva l'adozione del controprogetto governativo all'iniziativa medesima.

### I. RAPPORTO SULL' INIZIATIVA ELABORATA DEGLI ON. FAUSTO BEZZOLA E CONFIRMATARI

Gli on. Fausto Bezzola e confirmatari il 6 marzo 1972 hanno presentato la seguente iniziativa elaborata :

« I sottoscritti deputati, valendosi delle facoltà loro concesse dagli art. 43 e 44 del regolamento del Gran Consiglio, presentano la seguente iniziativa elaborata, proponendo questo disegno di legge :

#### L E G G E

*riguardante il deposito di garanzie in materia  
di contratti di locazione*

#### Art. 1

Deposito  
obbligatorio  
delle garanzie

Il locatore o il suo rappresentante che riceve, a seguito del contratto di locazione, denaro contante a titolo di garanzia, deve depositarlo entro dieci giorni su un libretto di risparmio intestato all'inquilino presso un istituto sottoposto alla legge federale sulle banche e sulle casse di risparmio dell'8 novembre 1934, avente la sede o un'agenzia nel Cantone Ticino oppure presso un altro istituto autorizzato dal Consiglio di Stato. Il libretto rimane depositato presso uno di questi istituti.

Il locatore o il suo rappresentante, che nelle medesime condizioni, riceve un libretto o altro valore, deve depositarlo entro dieci giorni presso uno degli istituti suddetti.

#### Art. 2

Ricevuta spese

Il depositario allestisce una ricevuta in due copie, sulla quale menziona il motivo del deposito, consegnandone un esemplare al locatore e uno all'inquilino.

Le spese del deposito sono a carico del locatore.

#### Art. 3

Ritiro e interessi

Il ritiro totale o parziale delle somme o dei valori depositati in garanzia può essere effettuato soltanto con la firma collettiva

del locatore e dell'inquilino oppure a seguito di decisione giudiziale.

Per il ritiro degli interessi maturati sulla somma depositata basta la sola firma dell'inquilino.

#### Art. 4

##### Sublocazione

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle garanzie fornite dai subconduttori.

#### Art. 5

##### Disposizioni penali

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la multa fino a Fr. 2.000,—.

Se il contravventore ha agito per fine di lucro il Dipartimento non sarà vincolato da questo massimo di pena.

La multa prevista dalla presente legge è inflitta dal Dipartimento di giustizia.

E' applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Sono riservate le disposizioni del Codice penale, se gli atti commessi costituiscono un'infrazione prevista da detto Codice.

Quando un'infrazione viene commessa nella gestione di una persona giuridica, di una società individuale, le sanzioni sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in suo nome.

La persona giuridica, la società o il proprietario della ditta individuale, sono solidalmente responsabili del pagamento della multa e delle spese.

#### Art. 6

##### Norma transitoria

Il denaro contante o i valori di cui all'art. 1 ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere depositati conformemente alla stessa entro tre mesi dalla sua entrata in vigore ».

L'iniziativa in questione propone di istituire nel nostro Cantone una legge che disciplini il deposito di garanzie in materia di contratti di locazione.

Il testo dell'iniziativa elaborata è identico nella lettera e nella sostanza alla legge « sur les dépôts de garanties en matière de baux à loyer » votata dal Gran Consiglio del Canton Vaud il 15 settembre 1971.

Il Consiglio di Stato, prima di pronunciarsi, ha dovuto attendere l'esito del ricorso di diritto pubblico interposto da una società immobiliare vodese contro la legge vigente nel Canton Vaud e dall'altra prendere conoscenza del tenore delle disposizioni che a tal proposito sarebbero state adottate dal legislatore federale in sede di promulgazione del decreto federale concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione (detto in seguito decreto federale).

La Camera di diritto pubblico del Tribunale federale il 3 maggio 1972 ha nella sostanza dichiarato costituzionale la legge vigente nel Canton Vaud ad eccezione di una norma che faceva obbligo al locatore di assumere le spese del deposito.

Nel messaggio che accompagna il controprogetto di legge ci diffonderemo più compiutamente su questo aspetto del problema.

Chiarita la questione della costituzionalità della legge vigente nel Canton Vaud, che è analoga nella lettera e nella sostanza all'iniziativa parlamentare elaborata presentata dagli on.li Fausto Bezzola e confirmatari, si è atteso la promulgazione del decreto federale.

Infatti, in occasione della consultazione dei Cantoni in merito al progetto di decreto federale promossa dal Dipartimento federale dell'economia pubblica tenutasi a Berna il 21 marzo 1972, ossia pochi giorni dopo la presentazione dell'ini-

ziativa elaborata, il rappresentante di un Cantone aveva chiesto che il deposito di garanzia da parte del locatario fosse disciplinato in sede federale analogamente a quanto previsto dalla legislazione vedese del 15 settembre 1971.

Dal messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 1972 accompagnante il progetto di decreto federale a tal proposito si rileva: « In merito all'art. 8 (garanzie prestate dal locatario) un Cantone auspicò che i depositi di garanzie fossero versati su un libretto di risparmio vincolato alla firma di entrambe le parti » (cfr. pag. 998 Foglio federale 1972).

E' chiaro che, se in sede di dibattito parlamentare la proposta indicata sopra fosse stata accolta, l'iniziativa parlamentare elaborata sarebbe stata priva di oggetto in quanto il postulato in essa consegnato sarebbe divenuto operante a livello federale. Di qui l'esigenza di attendere l'entrata in vigore del decreto federale.

Questo ordinamento, divenuto operante il 7 luglio 1972, prescrive, all'art. 6, in materia di garanzie pecuniarie prestate dal conduttore, che la stessa deve fruttare interessi almeno al saggio usuale per i depositi a risparmio della Banca cantonale nel Cantone interessato. La garanzia non può superare l'equivalente di tre pigioni mensili. Sempre all'art. 6 si dà facoltà ai Cantoni di emanare disposizioni complete a questo proposito.

Le Camere federali, adottando la norma di cui sopra, hanno completato la disposizione prevista dal progetto di decreto del Consiglio federale che non prevedeva la facoltà dei Cantoni di emanare disposizioni complete in materia di deposito di garanzie.

Per contro è rimasta inalterata la lettera e la sostanza del primo capoverso dell'art. 6 del progetto di decreto del Consiglio federale che si limita a disciplinare l'ammontare della garanzia pecuniaria e a sancire il diritto del locatario di beneficiare degli interessi sulle somme devolute in garanzie.

E' interessante esaminare la motivazione che ha indotto il Consiglio federale a proporre un intervento limitato dell'Autorità federale in questo ambito.

Sempre dal messaggio del 24 aprile 1972 si rileva che « Un disciplinamento minuto concernente il collocamento e il ritiro delle garanzie, come lo prevede la legge vedese del 15 settembre 1971 sui depositi di garanzie in materia di contratti di locazione, sarebbe, a livello federale, sproporzionata all'importanza del problema » (cfr. pag. 1002 e 1003 del Foglio federale 1972).

Il Consiglio federale, seppure implicitamente, non ha quindi negato l'esigenza di regolare più compiutamente questa problematica a livello cantonale, essendosi limitato a rilevare che in sede di legge federale, dove si propone la soluzione di questioni d'ordine generale, sarebbe stato inopportuno scendere nei dettagli.

Tale interpretazione è confermata dal fatto che l'Assemblea federale ha deciso di conferire esplicitamente ai Cantoni la possibilità di completare la norma generale sancita dal decreto federale.

L'iniziativa parlamentare elaborata, in merito alla quale si prende posizione con questo rapporto, propone analogamente alla legge cantonale vedese l'istituzione di norme che prescrivano:

1. l'obbligo del locatore di depositare l'importo della garanzia entro 10 giorni presso un istituto sottoposto alla legge federale sulle banche o altro istituto autorizzato dal Consiglio di Stato;
2. l'obbligo del depositario di allestire una ricevuta in due copie di cui un esemplare viene consegnato al locatore e uno all'inquilino;
3. l'obbligo del locatore di assumere le spese di deposito;
4. la facoltà di ritirare le somme depositate in garanzia solo con la firma collettiva del locatore e dell'inquilino oppure a seguito di decisione giudiziale;
5. il diritto dell'inquilino di ritirare gli interessi maturati sulla somma depositata.

L'iniziativa prevede inoltre che le norme di cui sopra si applichino alla sublocazione stabilendo anche disposizioni penali nei confronti dei contravventori. A

titolo transitorio viene infine prescritto che le somme ricevute dal locatore prima dell'entrata in vigore della legge devono essere depositate conformemente alla stessa entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Da un profilo generale l'adozione di una legge che nella sostanza accoglie la tesi propugnata dagli iniziativaisti, a completazione della norma prescritta dal decreto federale, è a nostro giudizio fondata.

Preliminarmente è da osservare che, anche nel nostro Cantone, il sistema del deposito di garanzie sta progressivamente diffondendosi particolarmente dopo la promulgazione del decreto federale.

Questa tendenza è confermata anche dalle risultanze di un'inchiesta promossa dal Dipartimento delle opere sociali il 27 ottobre 1972 presso gli Uffici di conciliazione del Canton Ticino.

La diffusione dell'istituto del deposito di garanzie è stato accertato, nelle singole giurisdizioni, dagli Uffici di Giubiasco, Minusio, Locarno, Chiasso, Mendrisio, Lugano, Viganello, Bellinzona e Biasca: quindi in tutte le città e i comprensori cittadini del nostro Cantone.

Pertanto dev'essere chiaramente e tempestivamente regolato al fine di compiutamente tutelare i diritti dei locatari. Bisogna in sostanza compiere ogni sforzo per proteggere i locatari che devono depositare delle somme in garanzia, da ogni possibilità di pregiudizio economico che potrebbe loro derivare qualora il proprietario trattenesse unilateralmente o arbitrariamente l'importo della garanzia.

Per conseguire questa finalità è necessario statuire l'obbligo per il proprietario dell'immobile di depositare l'importo della garanzia presso un istituto di credito vietandogli nel contempo di ritirare l'importo medesimo senza l'accordo dell'inquilino. Adottando questa soluzione si consegue anche un secondo scopo di particolare importanza. Il proprietario che intende trattenerne parzialmente o integralmente l'importo delle garanzie, deve documentare, prima di poter disporre delle stesse, la fondatezza delle sue pretese all'inquilino.

Vi sono tuttavia altri motivi che depongono a favore dell'adozione di un ordinamento analogo a quello proposto dagli iniziativaisti. L'accoglimento di questi postulati eviterà in particolare:

1. che i depositi di garanzie entrino direttamente nel giro d'affari del proprietario dello stabile, ciò che potrebbe pregiudicare l'inquilino qualora il proprietario non fosse più in grado di restituire la somma depositata in garanzia;
2. che il proprietario al momento dello scioglimento del contratto di locazione sia indotto a formulare pretese eccessive per evitare di restituire integralmente o parzialmente il deposito avuto in garanzia;
3. che il locatario, il quale è in una situazione di dipendenza nei confronti del proprietario dello stabile, rinunci per mancanza di conoscenza o per timore di eventuale disdetta od aumento del canone locatizio a far valere le proprie pretese al fine di ottenere la restituzione del deposito.

In conclusione siamo convinti che nella sostanza l'iniziativa in questione debba essere accolta perchè la stessa consentirà, per i motivi sopra addotti, di prevenire un'ulteriore tensione del mercato degli alloggi che potrebbe verificarsi a dipendenza di una disordinata generalizzazione dell'istituto del deposito in garanzia.

## II. MESSAGGIO A SOSTEGNO DEL CONTROPROGETTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Preliminarmente si osserva che il disegno di legge di cui proponiamo l'adozione si fonda sull'art. 6 del decreto federale concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione del 30 giugno 1972 (detto in seguito decreto federale).

Ricordiamo che il Governo cantonale, in data 27 luglio 1972, ha emanato in applicazione degli art. 25 e 27 del decreto federale, un decreto esecutivo che di-

disciplina l'istituzione e la procedura degli uffici di conciliazione preposti a dirimere le vertenze nell'ambito della locazione.

Bisogna quindi motivare perchè le norme cantonali in applicazione del medesimo decreto federale sono state emanate dal Governo per quanto attiene alla istituzione e alla procedura degli uffici di conciliazione e perchè invece si propone l'adozione di un disegno di legge al Gran Consiglio per la regolamentazione delle garanzie prestate dal conduttore.

Nel primo caso il decreto federale fa esplicitamente obbligo ai Cantoni di emanare le norme di carattere esecutivo necessarie all'applicazione del decreto federale. In base all'art. 37 di questo decreto si è dunque proceduto alla promulgazione del citato decreto esecutivo cantonale del 27 luglio 1972.

Diversamente in materia di garanzia prestata dal conduttore, i Cantoni non sono obbligati ad emanare norme esecutive, ma hanno la facoltà di emanare norme complete come è prescritto dal secondo capoverso dell'art. 6 del decreto federale. Per questa ragione si propone l'adozione di un disegno di legge di competenza del Gran Consiglio in luogo di emanare un ordinamento di competenza del Governo.

Il segretariato generale del Dipartimento federale dell'economia pubblica, interpellato a tal proposito dal Dipartimento delle opere sociali ha, in data 25 agosto 1972, confermato questa interpretazione nel senso che le norme di diritto cantonale in materia di garanzia previste dal conduttore non possono essere emanate, diversamente da quanto prescritto per l'istituzione e la procedura degli uffici di conciliazione, in base all'art. 37 del decreto federale.

Chiarita questa questione di ordine legislativo, dopo aver ricordato che il Governo è favorevole all'istituzione di una legge che regoli il deposito di garanzie per le motivazioni esposte nel precedente rapporto, è opportuno esaminare quelle singole disposizioni proposte dagli iniziativaisti che il Governo propone di modificare.

Le modificazioni proposte tengono conto anche dei suggerimenti formulati dalle associazioni interessate consultate dal Dipartimento delle opere sociali e più precisamente della Camera di commercio, della Federazione dell'economia fondiaria, della Camera del lavoro, dell'Organizzazione cristiano sociale, dei Sindacati liberi della Svizzera italiana, dei Sindacati indipendenti ticinesi, delle Federazioni degli inquilini, dell'Associazione bancaria ticinese e della Banca dello Stato. Rileviamo che tutte le parti consultate hanno dato l'adesione di principio al disegno di legge.

1. a) E' opportuno intanto semplificare il testo proposto al 1. cpv. dell'art. 1 degli iniziativaisti, come d'altra parte suggerisce l'Associazione bancaria ticinese, sostituendo la dizione « presso un istituto sottoposto alla legge federale sulle Banche e sulle casse di risparmio dell'8 novembre 1934, avente le sedi o un'agenzia nel Cantone Ticino oppure presso un altro istituto autorizzato dal Consiglio di Stato » con la dizione « presso Banche aventi sedi o agenzie nel Canton Ticino ». E' infatti noto che l'utilizzazione del nome Banca è concesso solamente agli istituti soggetti alla legge federale sulle Banche. D'altra parte va detto anche che nel nostro Cantone non esistono Banche autorizzate dal Consiglio di Stato che non siano nel contempo sottoposte alla legge federale sulle Banche.
- b) Si reputa di stralciare sempre al 1 cpv. dell'art. 1 la dizione « o il suo rappresentante ». Infatti è chiaro che sia il locatore sia l'inquilino possono ogni qualvolta lo reputano opportuno designare un loro rappresentante.
- c) La Banca dello Stato e l'Associazione bancaria ticinese rilevano che, accogliendo la formulazione proposta dagli iniziativaisti secondo cui il deposito dev'essere effettuato su un « libretto di risparmio », si escludono dalla cerchia degli istituti di credito autorizzati ad accettare simili depositi quelli che non ossequiano ai disposti della legge cantonale del 18 ottobre 1938 che

regola le garanzie a favore dei depositi di risparmio, eccezion fatta per la Banca dello Stato alla quale la legge del 1938 non è applicabile in quanto che lo Stato già è garante per tutti i suoi impegni.

Siffatta formulazione impedirebbe quindi il versamento del denaro a contanti ricevuto a titolo di garanzia su un libretto di deposito che molti degli istituti emettono.

Dallo spirito dell'iniziativa non si deduce che il deposito di garanzia debba essere circoscritto solo al libretto di risparmio e quindi solo a quegli istituti che ossequiano alla legge cantonale del 18 ottobre 1938, tant'è vero che al 2 cpv. dell'art. 1 si fa genericamente riferimento all'accettazione del proprietario o del suo rappresentante di « libretti o altri valori ».

Si reputa pertanto anche, per considerazioni attinenti al nostro sistema bancario e alle prassi in uso, di estendere il concetto di libretto di risparmio anche al libretto di deposito.

2. L'Associazione bancaria ticinese ha chiesto che il disegno di legge chiarisca a nome di chi deve avvenire il deposito del libretto di risparmio o di deposito o di altro valore. Ciò per considerazioni di natura amministrativa e organizzative rilevando in particolare che l'applicazione del disegno di legge richiederebbe da una parte l'applicazione del regolamento per i libretti di risparmio o di deposito e dall'altra l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto del deposito di titoli o di altri valori.

Per queste ragioni il Consiglio di Stato propone l'inserimento all'art. 1 di un capoverso del seguente tenore: « Il libretto di risparmio o di deposito rimane collocato presso la Banca quale deposito di garanzia intestato al locatore e all'inquilino ».

Per analogia verrà modificato l'ultimo cpv. dell'art. 1.

3. Il 2 cpv. dell'art. 2 dell'iniziativa prescrive che le spese del deposito sono a carico del locatore. Questa norma dev'essere stralciata in quanto è stata dichiarata incostituzionale dalla Camera di diritto pubblico del Tribunale federale con sentenza del 3 maggio 1972.

4. L'Organizzazione cristiana sociale ticinese reputa opportuno di inserire nel disegno di legge una norma secondo cui l'inquilino non può rinunciare in nessun modo con pattuizioni scritte, ai diritti derivanti dalla legge, sia in materia di deposito di garanzia che di ritiro di interessi.

L'inserzione di un articolo che escluda la possibilità di derogare contrattualmente ai diritti sanciti a favore del conduttore si inquadra perfettamente nella ratio legis dell'art. 6 del decreto federale 30 giugno 1972 concernente provvedimenti contro gli abusi in materia di locazione e quindi del progetto di legge in oggetto che su di esso si fonda.

L'aggiunta di una siffatta disposizione è infatti motivata dalla necessità di tutelare il conduttore da pretese o pressioni illecite del locatore nell'ambito del rapporto di locazione. Si osservi infatti che il diritto vigente in materia di locazione completa, in genere, le convenzioni stipulate dalle parti; esso non ha forza cogente e trova, di regola, applicazione solo nella misura in cui le parti non determinino il contenuto del contratto.

La libertà contrattuale può tuttavia essere fonte di abusi in situazioni particolari (domanda di alloggi eccedente l'offerta) in cui il locatore assuma una posizione dominante rispetto al conduttore. Di qui dunque la necessità d'evitare che disposizioni legislative destinate proprio a ripristinare l'equilibrio contrattuale possano essere derogate a svantaggio del conduttore.

Queste stesse esigenze sono state avvertite dal legislatore federale in sede di emanazione del decreto federale (cfr. Foglio federale 2 giugno 1972, n. 22, pag. 992, 993) e stanno ora alla base della norma con cui si vuole attribuire carattere di imperatività alle disposizioni del progetto di legge.

D'altra parte tale progetto si fonda sull'art. 6 del decreto federale e costituisce l'esercizio, da parte del Cantone, del potere di « emanare disposti cantonali completivi », attribuitogli dal cpv. 2. Ma, poichè il disposto dell'art. 6 è dichiarato espressamente « di diritto imperativo », anche le disposizioni cantonali fondate su di esso devono necessariamente conservare tale carattere d'imperatività che trova la sua concreta espressione nella seguente norma :

**Divieto di deroghe contrattuali** « Le disposizioni di questa legge non possono essere escluse o modificate in via contrattuale a sfavore dell'inquilino ».

5. L'art. 5 dell'iniziativa conferisce al Dipartimento di giustizia la competenza di applicare le sanzioni penali.

Il Governo reputa che, analogamente a quanto previsto dall'art. 24 del decreto esecutivo, l'applicazione delle sanzioni penali debba competere all'Autorità giudiziaria.

Infatti non sarebbe adeguato affidare ad Autorità di diverso ordine, ossia quello giudiziario e quello amministrativo, l'applicazione di disposizioni normative di un medesimo settore, in concreto quello della protezione dei locatari. In considerazione della generale accresciuta esigenza di proteggere nel modo più efficace i diritti dei locatari, si impone la scelta di quell'Autorità cui lo Stato attribuisce i maggiori poteri coercitivi di inchiesta.

In conclusione, si propone al Gran Consiglio di adottare il disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Righetti*

p. o. Il Cancelliere :

*A. Crivelli*

Disegno di

**LEGGE**  
riguardante il deposito di garanzie in materia  
di contratti di locazione

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 dicembre 1972 n. 1872 del Consiglio di Stato ;  
richiamato l'art. 6 del decreto federale del 30 giugno 1972,

*d e c r e t a :*

Art. 1

<sup>1</sup> Il locatore che riceve, a seguito del contratto di locazione, denaro contante a titolo di garanzia, deve depositarlo entro dieci giorni su un libretto di risparmio o di deposito intestato all'inquilino presso Banca avente sede o agenzia nel Canton Ticino. Il libretto di risparmio o di deposito rimane depositato presso una di queste Banche.

**Deposito  
obbligatorio  
delle garanzie**

<sup>2</sup> Il libretto di risparmio o di deposito rimane collocato presso

la Banca quale deposito di garanzia intestato al locatore e all'inquilino.

<sup>3</sup> Il locatore che nelle medesime condizioni riceve un libretto di risparmio o di deposito o altro valore, deve collocarlo entro dieci giorni presso la Banca quale deposito di garanzia intestato a suo nome e a quello dell'inquilino.

<sup>4</sup> La garanzia non può superare l'equivalente di tre pigioni mensili.

#### Art. 2

#### Ricevuta

Il depositario allestisce una ricevuta in due copie, sulla quale menziona il motivo del deposito, consegnandone un esemplare al locatore e uno all'inquilino.

#### Art. 3

#### Ritiro e interessi

<sup>1</sup> Il ritiro totale o parziale delle somme o dei valori depositati in garanzia può essere effettuato soltanto con la firma collettiva del locatore e dell'inquilino oppure a seguito di decisione giudiziale.

<sup>2</sup> Per il ritiro degli interessi maturati sul libretto di risparmio o di deposito o sugli altri valori depositati basta la sola firma dell'inquilino.

#### Art. 4

#### Sublocazione

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle garanzie fornite dai subconduttori.

#### Art. 5

#### Divieto di deroghe contrattuali

Le disposizioni di questa legge non possono essere escluse o modificate in via contrattuale a sfavore dell'inquilino.

#### Art. 6

#### Disposizioni legali

<sup>1</sup> Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la multa fino a Fr. 2.000,—.

<sup>2</sup> Se il contravventore ha agito per fine di lucro l'Autorità giudiziaria non sarà vincolata da questo massimo di pena.

<sup>3</sup> L'applicazione delle sanzioni penali compete alle Autorità giudiziarie.

<sup>4</sup> Sono riservate le disposizioni del Codice penale, se gli atti commessi costituiscono un'infrazione prevista da detto Codice.

<sup>5</sup> Quando un'infrazione viene commessa nella gestione di una persona giuridica, di una società di persone senza personalità giuridica oppure di una ditta individuale, le sanzioni sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in suo nome.

<sup>6</sup> La persona giuridica, la società o il proprietario della ditta individuale sono solidalmente responsabili del pagamento della multa e delle spese.

#### Art. 7

#### Norma transitoria

Il denaro contante o i valori di cui all'art. 1 ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere depositati conformemente alla stessa entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

#### Art. 8

#### Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.